



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 29 Settembre 2016

**Alle Società affiliate
Ai Tesserati**

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: Statuto FIS.

Si comunica che, con delibera n. 417 del 23 settembre 2016, la Giunta Nazionale del Coni ha approvato il testo dello Statuto della Federazione Italiana Scherma, in sostituzione del testo precedentemente ratificato che presentava alcuni refusi non sostanziali.

Il Segretario Generale
Marco Cannella

Allegati: 1

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



STATUTO FEDERALE

DELIBERAZIONE GIUNTA NAZIONALE CONI N° 417 DEL 23/09/2016

INDICE

<u>TITOLO I</u> – COSTITUZIONE E SCOPI	PAG. 3
<u>TITOLO II</u> – I SOGGETTI	
CAPO I - AFFILIATI E TESSERATI	PAG. 5
CAPO II – GRUPPI AGGREGATI	PAG. 9
<u>TITOLO III</u> – ORDINAMENTO	
CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE	PAG. 10
CAPO II – ORGANI FEDERALI – Sez. I Organi Centrali	PAG. 11
Sez. II Organi di Giustizia	PAG. 22
Sez. III Organi Territoriali	PAG. 26
Sez. IV Strutture Centrali	PAG. 30
<u>TITOLO IV</u> – IL SEGRETARIO GENERALE ED IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA	PAG. 34
<u>TITOLO V</u> – PROCEDIMENTI ELETTORALI	PAG. 35
<u>TITOLO VI</u> – PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA	PAG. 39
<u>TITOLO VII</u> – CONTROVERSIE	PAG. 41
<u>TITOLO VIII</u> – NORME FINALI E TRANSITORIE	PAG. 42

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. Costituzione

1. La Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), fondata il 3 giugno 1909 come Federazione Schermistica Italiana, è costituita da tutte le Società, Associazioni dilettantistiche e Gruppi Sportivi ad essa affiliati o aggregati che, senza fini di lucro, hanno lo scopo di praticare, promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina della scherma in tutte le sue forme.
2. Sono Affiliati le Società, Associazioni e Gruppi Sportivi le cui domande siano state accolte dal Consiglio Federale.
3. Fanno anche parte della F.I.S. i Tesserati di cui all'art. 9.
4. La F.I.S. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs 23 luglio 1999, n°242 e successive modificazioni; essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.E., del C.I.O. e del C.O.N.I.
5. La F.I.S. ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.Lgs 23 luglio 1999 n°242 e successive modificazioni.
6. La F.I.S. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I., ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività della Scherma in Italia e negli altri Enti riconosciuti dalla F.I.E.
7. La F.I.S. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la "Federation Internationale d'Escrime" (F.I.E.) alla quale è affiliata, ed è quindi l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato e negli altri Enti riconosciuti dalla F.I.E.
8. La F.I.S. è apartitica e apolitica.
9. La F.I.S. promuove lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
10. I Tecnici che esercitano l'insegnamento della scherma devono essere in possesso di diploma d'abilitazione all'insegnamento riconosciuto dalla F.I.S.
11. La F.I.S. riconosce l'Associazione Italiana Maestri di Scherma - ex Accademia - che svolge compiti ad essa delegati dalla Federazione.
12. L'Accademia Nazionale di Scherma con sede a Napoli, è Membro d'Onore della F.I.S.; essa è riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio di diplomi magistrali.
13. L'AMIS è Associazione autonoma, riconosciuta dalla F.I.S. e svolge compiti ad essa delegati dalla Federazione.
14. La F.I.S., in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), promuove l'attività della scherma tra i diversamente abili.

Art. 2. Finalità Istituzionali

1. L'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi emanati dal C.O.N.I., dal C.I.O. e dalla F.I.E.
2. I fini istituzionali della F.I.S. sono:
 - a) promuovere la massima diffusione della scherma, sia per le specialità olimpiche che per la scherma storica, in ogni sua forma e in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I.;
 - b) sviluppare la pratica sportiva finalizzata in particolare all'attività agonistica nazionale ed internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I.;
 - c) attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli

atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni;

d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;

e) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze dopanti o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività agonistico - sportiva, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

f) attuare i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.;

g) formare atleti, arbitri e tecnici.

3. Le funzioni di disciplina e regolamentazione della F.I.S. consistono nel sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.S. potrà:

a) compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio Federale;

b) prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a favore proprio ed anche per gli Affiliati; le garanzie o fidejussioni rilasciate a favore di terzi debbono essere controgarantite dai medesimi o da garanti considerati solvibili;

c) costituire società o svolgere, direttamente o con partecipazioni in Società o Consorzi, attività finalizzate alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali;

d) acquisire e cedere diritti televisivi, diritti d'immagine, spazi pubblicitari e svolgere qualsiasi attività inerente alla promozione della scherma e della pratica sportiva;

e) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate alla promozione della scherma;

f) incentivare la costruzione e la gestione d'impianti sportivi riservati alla pratica della scherma;

g) riconoscere enti o associazioni autonome utili alle proprie finalità.

5. Ogni provento sarà devoluto a finalità sportive.

Art.3. Durata e sede

1. La durata della F.I.S. è illimitata e la sua sede è in Roma.

TITOLO II - I SOGGETTI

CAPO I - AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4. Affiliazione

1. Nel caso che gli Affiliati, come definiti all'art. 1, scelgano il modello delle società di capitali, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena d'irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l'obbligo al reinvestimento degli utili per il perseguimento delle attività sportive, detratta la riserva di legge e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.

2. Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, se delegato, da parte del Consiglio Federale e devono essere retti da uno statuto redatto in conformità ai requisiti indicati al successivo comma 3 e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, se delegato da quest'ultima, del Consiglio Federale. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche al loro statuto.

3. Fatte salve le deroghe di cui ai successivi commi 4 e 5 sono requisiti per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione:

a) l'esistenza di una società o associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni;

b) l'esistenza di uno statuto, approvato dall'Assemblea della Società, conforme alle direttive del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.;

c) l'esistenza di organi dirigenti eletti in Assemblea sulla base del principio di democrazia interna, già tesserati alla F.I.S. o dei quali si richiede il tesseramento alla FIS contemporaneamente alla presentazione della domanda di affiliazione;

d) l'esistenza di norme nello statuto regolanti l'ammissione dei Soci, l'elettorato attivo e passivo, l'esercizio del diritto di voto in Assemblea limitato soltanto da ragioni di età e, comunque, consentito a tutti i maggiorenni, i limiti di durata delle cariche sociali elettive non superiori al quadriennio olimpico;

e) la necessità che tutti i soci aventi diritto a voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati alla F.I.S, o nell'ipotesi di Polisportive e/o di Centri Universitari Sportivi, che gli aventi diritto al voto siano tesserati alla F.I.S.;

f) la disponibilità di almeno un Tecnico abilitato, Maestro o Istruttore Nazionale, riconosciuto dalla F.I.S.;

g) un numero non inferiore a 10 soci tesserati come atleti;

h) la disponibilità di un locale idoneo, secondo le disposizioni del Regolamento Organico; sono considerati locali idonei all'esercizio della scherma, anche quelli non adibiti esclusivamente allo stesso. Nel caso non vi sia disponibilità di pedane, la pavimentazione deve essere una di quelle previste per le attività sportive generali. I locali devono avere la dimensione minima di metri 12 per metri 4, altezza minima metri 3, e la disponibilità di spogliatoi e servizi separati per uomini e donne. Negli stessi locali non può svolgere attività più di una società schermistica. Pertanto le nuove società schermistiche non possono richiedere l'affiliazione presentando la disponibilità di locali già utilizzati da un altro affiliato.

Gli affiliati che hanno necessità di cambiare locali di allenamento non possono utilizzare locali già nella disponibilità di altri affiliati.

i) ove l'Affiliato disponga di più di una sede, ciascuna dovrà possedere i requisiti di cui ai punti f) e h)

4. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare:

a. possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

b. possono autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FIS, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

5. I Centri Universitari Sportivi possono essere riconosciuti e ottenere l'affiliazione in base alle disposizioni del CONI anche in deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, a, b, c, d, a condizione che il CUSI ne abbia riconosciuto la costituzione.

Art. 5. Doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.I.S., che con l'affiliazione vengono pienamente accettati, nonché le sue deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico. Dovranno inoltre far osservare ai propri tesserati le medesime prescrizioni.
2. Gli Affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport d'alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

Art. 6. Diritti degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica, promozionale ed amatoriale ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni sportive di scherma secondo le norme emanate dalla F.I.S.;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.S. e dal C.O.N.I.

Art. 7. Rinnovo dell'affiliazione

1. L'affiliazione ha validità annuale e gli Affiliati devono provvedere al rinnovo nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 8. Cessazione d'appartenenza alla F.I.S.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva ufficiale perdurante per due anni agonistici consecutivi intendendosi per inattività l'assenza di partecipazione a gare ufficiali nazionali o regionali di qualsiasi categoria, la mancata organizzazione di attività promozionale di cui dell'art. 6, comma 1, b, oppure la mancata organizzazione di attività di cui all'art. 15, comma 2;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per diniego o revoca della riaffiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per l'affiliazione.
2. Avverso i provvedimenti di diniego e revoca dell'affiliazione e della riaffiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
3. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S. ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni nei confronti della F.I.S. Comunque, i dirigenti degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte degli organi direttivi di altri Affiliati, fintanto che i debiti degli Affiliati cessati non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra il Consiglio Federale è tenuto a respingere

od a revocare l'affiliazione.

5. La cessazione d'appartenenza alla F.I.S. comporta la perdita d'ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9. I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.S. sono:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti sociali;
- c) i Tecnici iscritti alla Lista Tecnica ed i Collaboratori della FIS e degli Affiliati;
- d) i Soci degli Affiliati;
- e) i Dirigenti federali;
- f) gli Ufficiali di gara;
- g) il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e i Procuratori aggiunti;
- h) i componenti gli Organi di Giustizia;
- i) le Stelle al merito sportivo e le Medaglie al valore atletico della F.I.S.;
- l) il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.S.

2. Hanno diritto di essere tesserati alla F.I.S. tutti i cittadini italiani e degli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea. Gli altri soggetti possono essere tesserati a condizione che siano cittadini di paesi le cui federazioni di scherma siano riconosciute dalla F.I.E. Per i minori di anni 18 la richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore.

3. Non possono essere tesserati coloro che sono stati radiati dalla F.I.S. o da altre Federazioni Sportive Nazionali o da Discipline Sportive Associate o, infine, da qualsivoglia Ente riconosciuto dal C.O.N.I., in qualunque tempo, se non successivamente riabilitati.

4. Le persone predette entrano a far parte della F.I.S. all'atto del tesseramento.

5. Il tesseramento dei Tecnici iscritti alla Lista tecnica, dei Dirigenti Federali, delle Stelle al merito sportivo, delle Medaglie al valore atletico della F.I.S., del Presidente Onorario e dei Membri d'Onore della F.I.S. può essere effettuato direttamente. Il Presidente Federale, i Componenti degli Organi di Giustizia e gli Ufficiali di gara, non possono essere tesserati tramite gli Affiliati, ma solo direttamente.

6. I membri degli organi direttivi di un Affiliato devono essere tesserati come dirigenti dell'Affiliato stesso, essendo quindi escluso il tesseramento per altro Affiliato. Pertanto i Tecnici tesserati direttamente non possono fare parte degli organi direttivi degli Affiliati e gli Atleti tesserati per gli Enti di cui all'art. 4, comma 4. che scelgono un altro Affiliato come società di allenamento non possono far parte degli organi direttivi di quest'ultimo.

7. Il vincolo sportivo degli Atleti ha durata corrispondente alla stagione agonistica.

8. Secondo il disposto dei Principi Fondamentali del CONI è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

Art. 10. Membri d'Onore

1. Sono Membri d'Onore Enti o persone che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport della Scherma, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

2. Possono essere altresì conferite cariche onorifiche in ambito territoriale, su proposta degli organi competenti, previa approvazione dell'Assemblea nazionale.

3. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art. 11. Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento etico sportivo emanato dal CONI e le disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti della F.I.S., dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice di Giustizia Sportiva che, con il tesseramento, vengono pienamente accettati, nonché le relative deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico.

2. I Tesserati devono aderire incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping rispettandone tutte le prescrizioni operative.

3. I Tesserati devono astenersi dall'effettuare e accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni di interesse della FIS. Il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia Sportiva indicano gli ambiti di applicazione di tale norma e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

4. Gli Atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

5. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I., della F.I.E. e della F.I.S.

6.. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito.

7. I Tecnici devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

8. Ogni comportamento dei Tesserati è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.

Art. 12. Diritti dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

3. Si applicano alle atlete in maternità le disposizioni di cui all'art. 14 dei Principi Fondamentali del CONI per un periodo di due stagioni consecutive per ogni stato di maternità.

Art. 13. Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità per il rinnovo, nonché per lo svincolo, sono disposte dal Regolamento Organico.

2. Il tesseramento ha durata annuale. La data di inizio della stagione agonistica è il 1° settembre.

3. Il tesseramento cessa:

a) nei casi previsti dal presente Statuto e per cessazione dell'Affiliato, salvo il passaggio ad altro Affiliato secondo le modalità previste dal Regolamento Organico;

b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 14. Sanzioni

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.

2. Gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nei casi espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di gravame e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia e dal Codice di Giustizia Sportiva.

CAPO II

GRUPPI AGGREGATI

Art. 15. Disciplina dei Gruppi aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che, pur praticando o organizzando attività schermistica o ad essa riconducibile, non possiedano i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi del comma 3 dell'art. 4.
2. Possono altresì essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività sportiva non agonistica, ricreativa e culturale in campo schermistico; i Gruppi che intendono svolgere attività di ricerca, di ricostruzione della storia schermistica e della sua divulgazione, di conduzione di una scuola schermistica storica, di svolgimento di spettacoli di carattere storico schermistico potranno essere aggregati solo a condizione di disporre di un Tecnico qualificato riconosciuto dalla F.I.S.
3. Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale, nazionale e territoriale.

TITOLO III
ORDINAMENTO
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 16. Organi e strutture della F.I.S.

L'organizzazione federale si articola come segue:

1. Sono Organi centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) l'Ufficio del Procuratore federale;
- g) la Commissione federale di Garanzia.

2. Sono Organi di Giustizia:

- a) il Giudice sportivo nazionale;
- b) la Corte sportiva di appello;
- c) Il Tribunale federale;
- d) la Corte federale di appello.

3. Sono Organi territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale ed il Suo Presidente;
- c) il Delegato Regionale;
- d) l'Assemblea Provinciale;
- e) il Consiglio Provinciale ed il Suo Presidente;
- f) il Delegato Provinciale.

4. Sono Strutture centrali:

- a) le Commissioni Federali;
- b) la Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali;
- c) la Commissione Atleti;
- d) la Lista Tecnica;
- e) il Gruppo Schermistico Arbitrale.
- f) il Consiglio di Presidenza.

5. Sono Strutture territoriali:

- a) i Comitati Regionali;
- b) i Comitati Provinciali.

6. La struttura operativa della F.I.S. è condotta dalla Segreteria Generale.

CAPO II - ORGANI FEDERALI

Sezione I. Organi Centrali

Art. 17. L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo direttivo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.

2. Le Assemblee Nazionali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria Elettiva;
- b) Assemblea Straordinaria;
- c) Assemblea Straordinaria Elettiva;
- d) Assemblea Straordinaria dei soli Affiliati.

3. L'Assemblea Nazionale, ad esclusione di quella di cui al punto d), è costituita:

- a) dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto, o da altri dirigenti da essi espressamente delegati;
- b) dai rappresentanti degli Atleti in numero non inferiore al venti per cento e dai rappresentanti dei Tecnici in numero non inferiore al dieci per cento del totale degli aventi diritto di voto, eletti nelle assemblee regionali ai sensi dell'art. 63.

Ciascuno dei rappresentanti delle categorie suddette detiene un voto. Il numero degli aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 63, è determinato con riferimento al numero degli Affiliati alla data del 30 giugno precedente l'Assemblea elettiva e resta invariato per il quadriennio olimpico. Detto numero viene accertato dal Consiglio Federale ed è comunicato dalla Segreteria Federale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

4. L'Affiliato avente diritto di voto potrà conferire delega ad altro Affiliato, purché della stessa Regione. Nessuno potrà essere portatore di più di due deleghe. Il numero di deleghe sarà limitato ad una, qualora il numero di Affiliati aventi diritto di voto sia inferiore a cento. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non potranno conferire delega ad altro avente diritto di voto, anche se della stessa categoria; nel caso in cui un Rappresentante eletto comunichi alla Segreteria generale con un anticipo non inferiore a 7 giorni l'impossibilità di partecipare all'assemblea, subentrerà per la circostanza il primo dei non eletti nella stessa Lista. Il Presidente e i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, gli Ufficiali di gara ed i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né assumere deleghe. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati.

5. Nelle Assemblee Nazionali, è preclusa la presenza a chiunque risulti soggetto a squalifica o inibizione alla data di svolgimento dell'Assemblea, nonché a chi versi in stato di morosità per quote associative di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

6. Hanno diritto di voto nelle Assemblee nazionali gli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIS, intendendosi con ciò che nel frattempo abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività agonistica. I limiti minimi di esercizio effettivo dell'attività agonistica per il riconoscimento del diritto di voto sono i seguenti:

- a) aver partecipato complessivamente con almeno 5 atleti diversi ad almeno quattro gare regionali o interregionali di calendario federale.

Oppure:

b) aver partecipato con almeno 3 atleti ad almeno due gare nazionali di calendario federale.

Oppure:

c) aver partecipato ad almeno due gare federali nazionali a squadre con una squadra esclusivamente formata con propri atleti. A tal fine non verranno computati gli atleti tesserati provenienti da altre Società negli ultimi dodici mesi.

Art. 18. Convocazione e validità delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o altro mezzo legale idoneo spedita agli aventi diritto almeno 40 giorni prima della data stabilita.

2. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.

3. L'Assemblea Straordinaria dei soli Affiliati deve essere convocata entro 30 giorni dalla notifica della mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte del C.O.N.I. o del parere negativo del Collegio dei Revisori e si deve svolgere entro i successivi 60 giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal C.O.N.I.

4. L'Assemblea Straordinaria Elettiva deve essere indetta nelle ipotesi previste dall'art. 19, punto 2).

5. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta nelle altre ipotesi previste dall'art. 19, nonché a seguito di motivata richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto, dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici aventi diritto di voto ovvero dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

6. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto di voto presenti con il numero di voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un vice Presidente, che non siano candidati a cariche elettive, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza e che assumono immediatamente i relativi poteri.

7. Le Assemblee Nazionali sono regolarmente costituite in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, le Assemblee sono valide con qualsiasi numero di presenti, ad eccezione delle Assemblee Elettive per le quali in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

8. Con l'avviso di convocazione la Segreteria Federale comunica l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto. Avverso l'errata od omessa attribuzione del diritto di voto è consentito il ricorso entro 15 giorni alla Corte federale di Appello che si pronuncia prima della celebrazione dell'Assemblea.

9. Il Regolamento Organico disciplina le modalità operative della Commissione Verifica Poteri e le procedure per eventuali ricorsi avverso le decisioni della stessa. I componenti della stessa sono nominati dal Consiglio Federale e non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

10. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea. I componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

11. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso il ricorso entro sette giorni alla Corte federale di Appello.

Art. 19. Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Ordinaria Elettiva:

a) elegge con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione;
- i Membri del Consiglio Federale;
- il Presidente dei Revisori;

- b) Delibera sul bilancio programmatico di indirizzo proposto dal Consiglio Federale;
- c) delibera alla conclusione del quadriennio o del mandato sulla relazione sulla realizzazione dei programmi proposti;
- d) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i membri d'Onore della F.I.S. e conferisce, su proposta delle Strutture territoriali, le cariche onorifiche territoriali.

2. L'Assemblea Straordinaria Elettiva:

elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori che fosse venuto a mancare.

3. L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- b) delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) delibera, con la partecipazione dei soli Affiliati, sul bilancio di esercizio, quando non sia stato approvato dal CONI o sia stato emesso parere negativo dal Collegio dei Revisori

4. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.

Art. 20. Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto.

- 1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto gli Affiliati e i rappresentanti dei tecnici e degli atleti di cui all'art. 17 comma 3.
- 2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, il Presidente Onorario, i Membri d'Onore, il rappresentante eventualmente designato dal C.O.N.I., le Stelle d'Oro al merito sportivo, le Medaglie d'oro al valore sportivo, il Presidente dell'A.I.M.S. ed il Presidente della Commissione Atleti.
- 3. Possono partecipare senza diritto di voto: gli altri Affiliati, i Presidenti e i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive nazionali.
- 4. Possono assistere all'Assemblea Nazionale i Presidenti e componenti delle Commissioni federali, dell'Ufficio del Procuratore federale, degli Organi di Giustizia, i restanti componenti delle strutture centrali e territoriali, i Presidenti dei gruppi aggregati.

Art. 21. Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

- 1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti validamente espressi, non computandosi le astensioni e le schede bianche o nulle nel caso di voto segreto, salvo il caso di proposta di scioglimento della F.I.S., le modifiche statutarie e l'elezione del Presidente.
- 2. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, oppure per appello nominale, oppure a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea.
- 3. Tutte le elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.
- 4. Il numero e le modalità di elezione degli scrutatori sono definiti nel Regolamento Organico.

Art. 22. Modifiche dello Statuto

1. Le richieste di convocazione dell'Assemblea, con specifiche indicazioni delle proposte di modifica dello Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal CONI.
2. Le Assemblee per la modifica dello Statuto sono regolarmente costituite, sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto di voto, deve riportare integralmente in allegato all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. Eventuali altre proposte di modifiche statutarie o di emendamenti alle proposte all'ordine del giorno devono pervenire alla F.I.S. almeno 20 giorni prima dell'assemblea e devono essere tempestivamente comunicate agli aventi diritto di voto.
6. Ogni avente diritto di voto non può presentare all'Assemblea più di dieci proposte di modifica, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta da non meno di cinque aventi diritto di voto.

Art. 23. Proposta di scioglimento della F.I.S.

1. La proposta di scioglimento della F.I.S. può essere presentata soltanto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli Affiliati aventi diritto di voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli Affiliati aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.S. sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti, ai sensi del primo comma, a tutti gli Affiliati aventi diritto di voto, e non sono ammesse deleghe.
4. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fra le persone che saranno indicate dal C.O.N.I., i quali provvederanno alla liquidazione del patrimonio della F.I.S. ed alla sua destinazione.

Art. 24. Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente è eletto nell'Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria Elettiva dalla totalità dei partecipanti aventi diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 64.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti; nomina i direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S., la rappresenta nei confronti del C.O.N.I. e della Federazione Internazionale di Scherma e degli altri enti sportivi nazionali e internazionali;
5. Il Presidente propone al Consiglio Federale i rappresentanti della F.I.S. nell'ambito dei suddetti enti.
6. Il Presidente convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, previa

formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.

7. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto. In particolare convoca l'Assemblea Straordinaria nel caso di mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti dall' art.18, comma 3.

8. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale, che comportino anche l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Federale.

9. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione; può delegare la firma su tali conti al Segretario Generale, definendone i limiti di utilizzo.

10. Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari.

11. Può adottare, nei casi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione degli stessi.

12. Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile nei casi previsti dall'art. 64.

13. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

14. Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale;

15. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

16. Nei casi di impedimento definitivo del Presidente il Consiglio Federale decade immediatamente ed il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.S. convoca, entro i 30 giorni successivi, l'Assemblea Straordinaria Elettiva che deve aver luogo entro i 60 giorni successivi per il rinnovo delle cariche.

Art. 25. Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da:

- a) 6 membri eletti dagli Affiliati;
- b) 2 Atleti eletti dai rappresentanti degli Atleti;
- c) 1 Tecnico eletto dai rappresentanti dei Tecnici.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.S..

3. Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.

4. I Consiglieri Federali che non prendano parte alle riunioni del Consiglio per cinque volte consecutive decadono

automaticamente dalla carica.

Art. 26. Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata richiesta scritta con indicazione dell'ordine del giorno da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, può essere convocato in videoconferenza qualora tutti componenti possano disporre dei mezzi tecnici necessari ed il Presidente ed il Segretario Generale siano presenti nello stesso luogo. Esso è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o, in sua assenza, un Vicepresidente e almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o per posta elettronica o per telefax dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente a tutti i Consiglieri in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore. Le riunioni del Consiglio Federale per video o teleconferenza si svolgono secondo modalità stabilite nel Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

3. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

4. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità d'esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente o il Consiglio riconoscano particolarmente qualificati.

5. Il voto non è delegabile.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 27. Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Il Consiglio Federale opera in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione, per quanto di sua competenza, allo scopo di perseguire i fini istituzionali indicati all'art. 2 dello Statuto.

2. Il Consiglio Federale inoltre:

1) elegge due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, ed il Consiglio di Presidenza. In caso di parità di voti risulta eletto come Vicario il più anziano nella carica di Vicepresidente, in subordine il più anziano nella carica come Consigliere Federale ed in ulteriore subordine il più anziano di età.

2) nomina, ai sensi del successivo art. 34 *quinquies*, i componenti della Commissione federale di garanzia;

3) nomina, ai sensi del successivo art. 34 *bis*, il Procuratore federale, i Sostituti procuratori e i Procuratori Aggiunti;

4) nomina, ai sensi dei successivi artt. 35, 36, 38 e 40, i componenti degli Organi di Giustizia;

- 5) delibera il Bilancio di Previsione entro la data annuale indicata dal C.O.N.I. e le variazioni al Bilancio di Previsione;
- 6) approva il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro le scadenze previste dall'art. 67 comma 5 ai sensi dello Statuto C.O.N.I.;
- 7) ratifica le deliberazioni prese in casi di urgenza dal Presidente;
- 8) delibera in merito alle domande di affiliazione e, in quanto delegato dal C.O.N.I., al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
- 9) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- 10) delibera i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e il Regolamento di Giustizia;
- 11) delibera sulle disposizioni federali relative alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
- 12) nomina e revoca, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali;
- 13) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive regionali e provinciali;
- 14) delibera lo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e provvede alla nomina di un Commissario;
- 15) determina le dotazioni finanziarie delle strutture territoriali e delle altre strutture per assolvere ai compiti e funzioni loro delegati;
- 16) nomina Commissioni e Comitati operanti a supporto della Federazione; nomina Commissari anche ad acta;
- 17) concede amnistia e indulto, prefissando limiti e applicabilità del provvedimento, in applicazione del Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva;
- 18) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- 19) delega al Presidente della Federazione l'attuazione di disposizioni di competenza non esclusiva;
- 20) designa i Membri d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- 21) fornisce l'interpretazione autentica delle norme e dei Regolamenti federali; in caso di interpretazione di disposizioni del Regolamento di Giustizia o del presente Statuto che riproducano o diano esecuzione a disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale è tenuto ad adeguarsi all'interpretazione fornita dalla sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport del CONI, da interpellarsi senza indugio;
- 22) determina tutte le quote e gli oneri federali a carico di Affiliati e Tesserati.;
- 23) designa, ove opportuno, rappresentanti della F.I.S. nei Paesi in cui esiste una Federazione riconosciuta dalla F.I.E.;
- 24) determina indennità e rimborsi spese di cui all'art.34.

4. Il Consiglio Federale, con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori Legali e con l'astensione degli interessati, può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi anche prorogabili. Con apposita delibera, assunta con le medesime modalità, l'incarico può essere revocato.

5. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo e vigila sul rispetto del codice etico e dei principi informatori del C.O.N.I., dello Statuto del C.O.N.I. e delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 28. Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente: il Consiglio Federale e il Presidente decaduti, o in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vice Presidente, resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per il rinnovo degli organi decaduti che dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza ed aver luogo nei successivi 60 giorni;

b) per impedimento definitivo del Presidente: il Vice Presidente Vicario eserciterà le funzioni di ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a). Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario, subentrerà l'altro Vice Presidente;

c) per dimissioni contemporanee, essendo considerate tali quelle presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a).

2. Le dimissioni che originano la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale sono irrevocabili.

3. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori.

Art. 29. Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei componenti del Consiglio Federale – in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo – la carica vacante verrà reintegrata dal primo dei non eletti delle rispettive categorie nell'ultima assemblea purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei suffragi ottenuti dall'ultimo eletto delle rispettive categorie. In caso di parità di voti, dal più anziano d'età.

2. Qualora non possa essere applicata la procedura suddetta e qualora risultasse compromessa la regolare funzionalità dell'organo, sarà indetta un'Assemblea Straordinaria Elettiva per la sola categoria interessata entro 30 giorni dall'evento; l'assemblea dovrà essere tenuta entro i successivi 60 giorni. In caso contrario l'elezione dei componenti sostitutivi verrà effettuata nella prima Assemblea utile.

Art. 30. Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

In tal caso il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio a scrutinio segreto nel proprio ambito. Nel Consiglio di Presidenza dovrà essere garantita la presenza di un Atleta e di un Tecnico.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno o di invitare i soggetti che ritiene interessati.

2. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente che lo presiede e ne fissa l'ordine dei lavori; funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo delegato scelto fra i dipendenti della F.I.S.

3. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno tre componenti; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente in ogni momento anche con breve preavviso.

Art. 31. Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale. Il Collegio dei Revisori membri effettivi dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Presidente, è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso d'idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 61 del presente Statuto e dalle norme dei Regolamenti.

3. I membri effettivi del Collegio dei Revisori assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente della Federazione.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

5. Per la funzione di membro del Collegio dei Revisori compete un'indennità annua in base alla normativa vigente.

Art. 32. Compiti del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni di verifica e controllo ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

a) controllare la gestione amministrativa;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare il controllo contabile ai sensi del Codice Civile di tutti gli organi della Federazione;

c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

- d) redigere la Relazione al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
- e) redigere la Relazione al Bilancio di Esercizio che è resa disponibile a richiesta degli affiliati;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente almeno ogni novanta giorni e redigere un processo verbale che è trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano in videoconferenza o in teleconferenza purché tutti i partecipanti siano identificabili, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. I Revisori effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio stesso, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33. Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori

- 1. In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un Revisore subentrano i supplenti in ordine di età.
- 2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
- 3. In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente, si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.
- 4. I Revisori decadono:
 - a) per perdita dei requisiti di eleggibilità;
 - b) per mancata presenza, senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio;
 - c) per cancellazione o sospensione dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal registro dei Revisori Contabili;
 - d) per assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.

Art. 34. Durata cariche e rimborsi spese

- 1. Le cariche federali elettive e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico.
- 2. Le cariche di Delegato Regionale e Delegato Provinciale possono essere revocate e comunque decadono anche nei casi d'elezioni infraquadriennali, indette per ricostituire totalmente il Consiglio Federale.
- 3. Tutte le cariche elettive e di nomina sono a titolo gratuito, salvi le indennità e i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti nel rispetto dei principi fondamentali del C.O.N.I. per gli Statuti delle Federazioni.

Articolo 34 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di un Sostituto procuratore e di un Procuratore Aggiunto.
- 3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Il Sostituto procuratore è nominato dal Consiglio federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i

soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

5. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. Il Procuratore federale, il Sostituto procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. Il Sostituto procuratore e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.

8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Articolo 34 *ter* - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 34 *quater* - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 34 *quinquies* - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 34 *sexies* - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Sezione II. Organi di Giustizia

Art. 35. Principi informativi della Giustizia

1. La Giustizia sportiva e federale trova le proprie norme di riferimento nel Regolamento di Giustizia deliberato dal

Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione della Giunta del C.O.N.I., nonché nei Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., nel Codice della Giustizia Sportiva, nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. A tal fine, ciascuno componente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

3. I componenti degli Organi di Giustizia:

a) sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi e con le modalità di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Giustizia;

b) devono possedere i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia;

c) devono svolgere le loro funzioni in piena autonomia ed imparzialità;

d) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione;

e) non devono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. All'uopo rilasciano apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIS.

5. Gli Organi di Giustizia curano l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari, dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, il tutto in coerenza con i principi di lealtà e sportività.

6. Lo scopo della Giustizia Sportiva è contrastare nel modo più netto e radicale ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, l'uso di sostanze vietate, la violenza sia fisica che verbale.

7. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili di violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

8. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, la FIS, con le modalità indicate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

9. La Giustizia Sportiva e la Giustizia Federale garantiscono il diritto di difesa, prevedono le ipotesi di ricsuzione dei giudici, il diritto di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, l'istituto dell'astensione dei giudici e quello di revisione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva.

10. La sospensione cautelare è disciplinata dal Regolamento di Giustizia.

11. I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

12. L'accesso alle informazioni riguardanti la giustizia federale è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito della Federazione, avente collegamento diretto dalla *home page* del medesimo.

13. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

14. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia, ad eccezione di quelli presso la Corte Federale d'Appello, le Parti possono stare in giudizio personalmente.

Art. 35 bis – Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste

Articolo 36 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo nazionale

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale.

2. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

5. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico.

Articolo 37 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 38 - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.

2. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte sportiva di appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo precedente.

3. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere

rinnovato per più di due volte.

4. La Corte sportiva di appello si compone di sei componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

5. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Articolo 39 - Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 40 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 40 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal

Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 41 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Sezione III. Organi Territoriali

Art. 42. Organizzazione Territoriale

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della Scherma nel territorio sono istituiti Organi Territoriali, i quali rappresentano la F.I.S. nell'ambito della propria circoscrizione.

2. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati o Delegati Regionali, nonché in Comitati o Delegati Provinciali.

3. L'ambito di competenza degli Organi Territoriali della F.I.S. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.

4. Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta la F.I.S. costituisce rispettivamente nelle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta propri Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli Organi territoriali a livello regionale.

5. Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni ove esistono almeno 10 società aventi diritto di voto.

6. Nelle regioni in cui ci sono meno di dieci Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, il quale, in quanto compatibili, ha le attribuzioni e svolge i compiti attribuiti dallo Statuto al Consiglio Regionale.

7. Sono Organi Regionali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente del Consiglio Regionale;
- c) il Consiglio Regionale.

8. Nel caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Federale delibera lo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali e provvede alla nomina di un Commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvede a convocare l'Assemblea elettiva da tenersi entro i 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi predetti.

Art. 43. L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti in Assemblea delle rispettive categorie, Affiliati, Atleti e Tecnici, aventi sede o domiciliati ai fini del tesseramento nel territorio di competenza applicando, in quanto compatibili, le indicazioni dell'art. 17 del presente Statuto per le Assemblee Nazionali. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti con le procedure di cui all'art. 63 del presente Statuto.

2. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo territoriale. E' convocata a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo legale idoneo, indirizzata alle Società, che hanno l'obbligo di affissione dell'avviso, e direttamente ai Tecnici domiciliati nella regione ai fini del tesseramento, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale competente ed è convocata dal Presidente Regionale; per quanto compatibili si applicano le norme degli articoli 17, 18, 19 e 21 relative all'Assemblea Nazionale.

4. L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere tenuta entro il 30 novembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.

5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal comma 2.

6. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la

metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto nella Regione, dalla metà più uno dei tecnici o degli Atleti aventi diritto di voto nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.

7. Ogni Affiliato avente diritto di voto può rappresentare per delega al massimo un altro avente diritto di voto qualora nella regione vi siano almeno venti Affiliati aventi diritto di voto;

8. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori, i Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, il Presidente ed i membri del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare. Partecipano inoltre i Delegati Provinciali e i candidati alle cariche elettive.

9. Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori, i Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, i Presidenti Regionali, i membri del Consiglio Regionale e gli Arbitri, nonché i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun avente diritto di voto né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, in quanto compatibili, nonché le norme del Regolamento Organico.

Art. 44. Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri rappresentanti degli Affiliati, nel Consiglio Regionale che entrano in carica immediatamente.

b) approva il rendiconto di cui all'art. 46, 3, d) corredato dalla Relazione di Gestione del Consiglio Regionale;

c) approva il programma di attività del Comitato Regionale;

d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria provvede, in caso di decadenza del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo. Provvede anche ad eleggere singoli membri in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

3. Nel caso di decadenza di Atleti o Tecnici subentrano i primi non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in mancanza, viene indetta una nuova elezione per la categoria interessata, con le stesse modalità dell'art. 63.

Art. 45. Il Presidente del Consiglio Regionale

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati, dai rappresentanti degli Atleti e dai rappresentanti dei Tecnici.

2. Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta la F.I.S nel territorio di competenza, dirige il Comitato, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

3. Il Presidente del Consiglio Regionale è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.S. per le spese di funzionamento e di ogni altra risorsa disponibile per il Comitato stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Regionale in particolare sovrintende al regolare svolgimento delle competizioni e garantisce il funzionamento delle strutture e dei settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.

5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente del Consiglio Regionale apre uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali secondo le indicazioni del Consiglio Federale, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite di competenza del Comitato Regionale.

6. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.S..

Art. 46. Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri, dei quali un Atleta ed un Tecnico; nel suo ambito è eletto un Vicepresidente. Il numero dei Consiglieri è pari a quattro fino a 12 Affiliati con diritto di voto, pari a 5 per un numero di Affiliati aventi diritto di voto compreso tra 13 e 15, pari a 6 per un numero di Affiliati aventi diritto di voto superiore a 15. Il numero viene verificato al momento dell'elezione e non viene modificato nel corso del mandato anche qualora il numero degli Affiliati subisca variazioni.

2. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:

a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina della Scherma e la costituzione di sodalizi sportivi;

b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.S.;

c) la rigida osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;

d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza e la trasmissione alla F.I.S. dei rendiconti finanziari secondo le prescrizioni del regolamento di Amministrazione.

e) la predisposizione del programma di attività da sottoporre all'Assemblea Ordinaria quadriennale.

f) la verifica, al momento della richiesta di affiliazione, dei requisiti previsti dall'art. 4. fornendo relazione alla F.I.S., ed il periodico controllo della sussistenza di tali requisiti.

4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

5. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori e, se invitati, i Delegati Provinciali della Regione; possono, altresì, assistervi i Consiglieri Federali.

6. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

7. I Consiglieri che non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, salvi i casi di forza maggiore, decadono dalla carica.

Art. 47. Il Delegato Regionale

1. L'incarico di Delegato Regionale ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Ove, nel corso del mandato si determinino le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Delegato Regionale né da comunicazione alla Segreteria Generale e il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, indice la fase elettiva, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico, per individuare:

a) i rappresentanti di atleti e tecnici nell'Assemblea Regionale;

b) i rappresentanti di atleti e tecnici nel Consiglio Regionale.

2. Il Presidente Federale entro 15 giorni dallo svolgimento della suddetta fase elettiva, provvede a convocare l'Assemblea Regionale Elettiva che deve essere tenuta nei successivi 30 giorni.

3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4. Il Consiglio Federale, su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.

5. Il Delegato regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 48. Organi Provinciali

1. In ogni Provincia ove abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto di voto, è istituito il Comitato Provinciale che opera in coordinamento con il Comitato Regionale nel territorio di competenza.

2. Sono Organi Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale
- b) il Presidente del Consiglio Provinciale
- c) il Consiglio Provinciale

3. L'Assemblea Provinciale è il massimo Organo del territorio ed è costituita dagli Affiliati, dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

4. L'Assemblea Ordinaria elegge con votazioni separate e successive il Presidente e i Consiglieri che restano in carica per un quadriennio olimpico salvo i casi di decadenza anticipata.

5. L'Assemblea Straordinaria elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di mancanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente Provinciale, l'intero Consiglio Provinciale decaduto, ovvero singoli componenti di esso, venuti a cessare per qualsiasi motivo.

6. L'Assemblea Straordinaria deve essere altresì convocata a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto nella Provincia, dalla metà più uno dei Tecnici o degli Atleti aventi diritto di voto nella Provincia, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale ed in subordine all'Assemblea Regionale, in quanto applicabili.

8. L'Assemblea Provinciale elettiva deve essere tenuta entro 60 giorni dall'effettuazione della corrispondente Assemblea Regionale elettiva.

9. Ogni affiliato avente diritto di voto può rappresentare per delega al massimo un altro affiliato avente diritto di voto se all'Assemblea hanno diritto di partecipare almeno dieci affiliati con diritto di voto.

10. Il Consiglio Provinciale è costituito dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri, dei quali un atleta ed un tecnico; nel suo ambito è eletto un Vicepresidente. Il numero dei Consiglieri è pari a quattro fino a 12 Società con diritto di voto, pari a 5 per un numero di Società aventi diritto di voto compreso tra 13 e 15, pari a 6 per un numero di Società aventi diritto di voto superiore a 15. Esso è eletto dall'Assemblea Provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.

11. Il Consiglio Provinciale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

12. Il Presidente Provinciale rappresenta la FIS nei corrispondenti organi territoriali del CONI e nei confronti delle istituzioni degli Enti del territorio di competenza.

13. Nelle province ove non sia possibile l'istituzione del Comitato Provinciale per carenza del numero di affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, nomina il Delegato Provinciale che dura in carica 4 anni, salvo revoca.

14. Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.S. nell'ambito del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.

15. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

16. Il Presidente o il Delegato Provinciale possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Consiglio Regionale.

17. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

18. Al Presidente Provinciale e al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai corrispondenti organi regionali.

Sezione IV. Strutture Centrali

Art. 49. Commissioni Federali

1. Per l'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Federale si avvale di Commissioni che operano in supporto all'attività della F.I.S. ed esprimono indicazioni sulle materie di rispettiva competenza.

2. Il Consiglio Federale provvede alla nomina dei componenti delle seguenti Commissioni, che durano in carica quattro anni: è tuttavia facoltà del Consiglio Federale revocare e sostituire uno o più membri delle Commissioni stesse, ove ne ravvisi la necessità per il loro buon funzionamento.

2.1. Commissione Statuto e Regolamenti.

Elabora ed aggiorna il regolamento organico, vaglia e formula eventuali proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti e le sottopone al Consiglio Federale.

Può essere interpellata per fornire pareri sull'interpretazione dello statuto, sulla conformità degli statuti degli Affiliati e dei regolamenti federali quando il Presidente, il Consiglio Federale o la Segreteria lo ritengano opportuno.

2.2 Commissione Arbitrale.

Sovrintende alle questioni di carattere arbitrale ed in particolare:

- coordina l'attività del gruppo schermistico arbitrale;
- cura la formazione dei quadri arbitrali;
- predispone gli elenchi degli ufficiali di gara per le gare interregionali e nazionali e propone al Consiglio Federale quelli per le gare internazionali;
- propone al Consiglio Federale la nomina dei Componenti e dei Delegati regionali del Gruppo Sportivo Arbitrale.

2.3 Commissione Propaganda.

studia e propone per la loro attuazione, nell'ambito del budget fissato dal Consiglio Federale, i programmi e i mezzi più idonei allo promozione, allo sviluppo e alla diffusione della scherma, con particolare riferimento al settore giovanile. Il Consiglio Federale disciplina l'attività della commissione deliberando apposito regolamento.

2.4 Commissione Medica.

E' formata da un medico sportivo nominato dal Consiglio Federale che la presiede e dai medici sportivi effettivi da lui proposti al Consiglio Federale per la nomina; i componenti vengono scelti con criteri territoriali anche in rapporto alla popolazione schermistica. E' compito della Commissione Medica dedicarsi alla tutela fisica degli atleti seguendo particolarmente le squadre nazionali, gli allenamenti federali e le competizioni più importanti. E' in particolare compito della commissione educare, prevenire e vigilare in materia di utilizzo di sostanze dopanti. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento Sanitario, da sottoporre all'approvazione del CONI.

2.5 Commissione per la Segnalazione Elettrica e per i Materiali.

Provvede ad eseguire tutti gli studi per i materiali ed attrezzature in uso; esamina tutti i suggerimenti e le proposte di

modifica dei materiali da presentare successivamente al Consiglio Federale; sorveglia e controlla i materiali dei tiratori e le attrezzature prima e durante le gare; verifica e dà il proprio benestare all'uso degli apparecchi elettrici e di segnalazione.

2.6 Commissione Impianti.

La commissione studia e propone al Consiglio Federale gli interventi più idonei al miglioramento della funzionalità degli impianti destinati all'attività schermistica. Può inoltre essere chiamata ad esprimersi in merito alle richieste societarie di interventi sugli impianti schermistici.

2.7 Commissione Immagine.

Esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale in merito alle modalità più idonee per la migliore proposizione dell'immagine federale in direzione dei media, degli sponsor e comunque degli ambienti pubblici e privati che hanno o possono avere rapporti con la FIS. Può collaborare inoltre al miglioramento dell'organizzazione delle competizioni in Italia.

3. Le commissioni sono composte da un numero di membri effettivi variabile da 3 a 6, con eventuale inserimento di un Tecnico Federale, di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Federale, con funzioni di Presidente.

Possono altresì essere nominati dei collaboratori.

4. Le commissioni funzionano con almeno la metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza semplice.

5. Ogni Commissione è retta da un Presidente ed è composta da membri tutti designati dal Consiglio Federale. Per ogni Commissione il Consiglio Federale nomina un Consigliere referente. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri componenti del Consiglio Federale su autorizzazione del Presidente Federale. I compiti specifici delle Commissioni e i requisiti richiesti per esserne membri sono definiti nel Regolamento Organico.

Il Consiglio Federale, inoltre, può costituire altre Commissioni e gruppi di lavoro con funzioni tecniche e consultive, nominando i Presidenti e i componenti e fissandone durata, compiti e funzioni.

Art. 50. La Consulta dei Presidenti e/o Delegati Regionali

1. La Consulta è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali; essa è convocata dal Presidente della Federazione almeno una volta l'anno.

2. La Consulta ha un ruolo consultivo e segnala al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'attività territoriale.

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione ed è coordinata da un Presidente Regionale designato dal Consiglio Federale. La funzione di segretario verbalizzante è svolta dal Segretario Generale o da un funzionario da lui designato.

Art. 51. L'AIMS

L'AIMS, Associazione Italiana Maestri di Scherma, di cui all'art. 1, è ente autonomo riconosciuto dalla FIS, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e svolge specifici compiti dallo stesso delegati relativi, in particolare, alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici.

Art. 52. L'Accademia Nazionale di Scherma

L'Accademia Nazionale di scherma di cui al comma 12 dell'Art. 1 è ente autonomo riconosciuto dalla FIS, regolato da uno Statuto approvato dalla F.I.S. ed opera in collaborazione con essa sulla base di apposite convenzioni.

Art. 53. La Commissione Atleti

1. La Commissione Atleti è composta dai Consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale, dagli eventuali atleti tesserati alla FIS eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI ed è integrata fino ad un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della stessa, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI. Tale integrazione deve aver luogo entro un mese dall'insediamento dei componenti di diritto.

2. Le funzioni della Commissione Atleti sono specificate nel Regolamento Federale Atleti, in conformità al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI., sottoposto all'approvazione del CONI stesso.

Art. 54. L'AMIS

1. L'AMIS, Associazione Italiana Masters Scherma, è ente autonomo riconosciuto dalla FIS, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e promuove l'attività degli schermatori veterani in conformità al regolamento federale. Può svolgere compiti ad essa delegati dal Consiglio Federale.

Art. 55. La Lista Tecnica e i collaboratori

1. La Lista Tecnica è costituita da tutti i maestri ed istruttori nazionali e soggetti aventi qualifiche equivalenti per la scherma storica, in possesso di un titolo per l'insegnamento della scherma rilasciato da un ente riconosciuto dalla FIS, tesserati alla FIS direttamente o tramite un Affiliato, che esercitino attivamente l' insegnamento della scherma.

2. I soggetti di cui al comma precedente entrano a far parte della Lista Tecnica quando siano stati indicati da almeno sei mesi come esercitanti l'attività di insegnamento da uno o più Affiliati o abbiano in essere un contratto di collaborazione con la F.I.S.

3. Il Consiglio Federale può istituire elenchi di collaboratori propri o degli Affiliati qualificati per attività specialistiche diverse dall'insegnamento della scherma.

Art. 56. Il Gruppo Schermistico Arbitrale

1. Il Gruppo Schermistico Arbitrale, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione Arbitrale, organizza l'attività degli Ufficiali di Gara con modalità definite nel Regolamento Organico.

2. Il Comitato Direttivo ed eventuali Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale.

TITOLO IV

IL SEGRETARIO GENERALE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AGONISTICA

Art. 57. Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è il responsabile della gestione amministrativa della Federazione; è inoltre capo del personale della F.I.S., presiede gli uffici, ne coordina l'organizzazione generale e risponde direttamente al Presidente della Federazione.
2. Il Segretario Generale partecipa alle Assemblee ed alle riunioni degli Organi Federali redigendone i verbali; ha altresì facoltà di assistere alle riunioni delle Strutture Federali, degli Organi Territoriali e delle Commissioni, con esclusione degli Organi di Giustizia, a meno che non vi debba intervenire su richiesta degli Organi stessi.
3. In caso d'assenza o di impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da altro funzionario della Segreteria.

Art. 58. Coordinamento dell'attività agonistica

1. Il coordinamento dell'attività agonistica nazionale e internazionale è affidato al Presidente Federale che può esercitarlo per mezzo di uno o più Coordinatori o Responsabili d'Arma, i quali possono avvalersi di uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Presidente Federale.
2. I Responsabili d'Arma elaborano le linee generali e i programmi dell'attività, sottoponendoli all'approvazione del Presidente Federale e ne curano l'attuazione.

TITOLO V

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 59. Requisiti di eleggibilità alle cariche federali centrali e territoriali

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che, in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani maggiorenni;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi comportanti pene detentive superiori ad un anno ovvero pene comportanti interdizione superiore ad un anno dai pubblici uffici;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di enti sportivi internazionali riconosciuti dal C.O.N.I. o dalla FIS.

2. Non sono eleggibili:

- a) coloro che abbiano come fonte prevalente o primaria di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.S.;
- b) chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- c) chiunque abbia in essere anche una sola controversia giudiziaria contro il C.O.N.I. o la F.I.S. e con altri enti riconosciuti dal C.O.N.I.

3. Sono eleggibili nel Consiglio Federale gli Atleti in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano partecipato per almeno due volte alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti o che abbiano fatto parte delle rappresentative nazionali nelle Olimpiadi o nei Campionati Mondiali o Europei Assoluti.

4. Sono eleggibili nel Consiglio Federale i Tecnici in possesso del Diploma di Maestro o soggetti con qualifiche equivalenti purché siano inseriti nella Lista Tecnica da almeno dodici mesi o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

5. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti o l'insorgere di una causa di ineleggibilità prevista dal presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 60. Incompatibilità con le Cariche Federali centrali e territoriali

1. Sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva centrale e territoriale tutte le cariche negli Organi Federali centrali.

2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con la carica di Presidente di Affiliato.

3. E' altresì incompatibile con le cariche federali centrali e territoriali oltretutto con le cariche sociali degli Affiliati, il ruolo di Ufficiale di Gara in attività di servizio.

4. Le cariche di Presidente della Federazione e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Inoltre, le cariche di Presidente della Federazione, di componente il Collegio dei Revisori, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FIS.

5. La carica di Presidente di struttura territoriale è incompatibile con la carica di Presidente di Affiliato.

6. Sono incompatibili e devono essere dichiarati decaduti dalla carica che rivestono coloro che vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7. In ogni caso i soggetti, di cui al comma precedente, prima di ogni deliberazione degli organi a cui appartengono devono dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interessi.

8. Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità tra più cariche è tenuto ad optare per una di esse entro 15 giorni dal verificarsi della situazione. La mancata opzione comporterà l'automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 61. Candidature

1. Le candidature alle cariche federali centrali elettive debbono essere presentate individualmente per iscritto alla Segreteria Generale specificando la carica alla quale si intende candidarsi, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. La Segreteria Generale verifica i requisiti dei candidati. Le esclusioni sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva. Avverso tale provvedimento è consentito reclamo entro il termine di dieci giorni antecedenti l'inizio dell'Assemblea al Tribunale federale, il quale deve pronunciarsi entro cinque giorni. La Segreteria Generale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.
2. Per ciascuna Assemblea, ogni tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica.
3. La candidatura a Presidente della Federazione deve essere presentata da almeno venti soggetti titolari del diritto di voto; quella a Consigliere Federale in qualità di rappresentante degli Affiliati, Atleti e Tecnici, rispettivamente, da almeno dieci, cinque, tre soggetti titolari del diritto di voto per le rispettive categorie.
4. I soggetti che presentano le candidature per le cariche di cui al comma precedente, possono sostenere un solo candidato alla carica di Presidente Federale e tanti candidati alla carica di Consigliere Federale delle rispettive categorie pari al numero dei consiglieri da eleggere.
5. Le candidature alle cariche territoriali elettive devono essere presentate individualmente per iscritto all'Organo territoriale competente, specificando la carica alla quale si intende candidarsi, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. L'Organo territoriale verifica i requisiti dei candidati, provvedendo a richiedere alla Segreteria Generale un parere vincolante per i casi di esclusione. Le esclusioni sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva. Avverso tale provvedimento è consentito reclamo entro il termine di dieci giorni antecedenti l'inizio dell'Assemblea al Tribunale Federale, il quale deve pronunciarsi entro sette giorni. L'Organo territoriale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.
6. Le candidature alla Presidenza di Organi territoriali devono essere presentate per iscritto all'Organo territoriale competente da almeno tre soggetti titolari del diritto di voto per le rispettive categorie.
7. Le candidature, in qualità di rappresentante degli Affiliati, Atleti e Tecnici, ai Consigli di Organi territoriali devono essere presentate per iscritto all'Organo territoriale competente da almeno due esponenti delle rispettive categorie, aventi diritto di voto nel territorio di riferimento, se gli Affiliati aventi diritto di voto sono più di venti.

Art. 62. Compilazione delle liste

1. Le candidature validamente presentate sono inserite in apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico. A tali liste sarà data pubblicità con le modalità e con i termini di cui alle norme federali.
2. Per le candidature al Consiglio Federale e agli Organi territoriali saranno formate separate liste per i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici.

Art. 63. Attribuzione del diritto di voto a tecnici ed atleti e meccanismi elettorali.

1. Gli Atleti maggiorenni e i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto, ciascuno nell'ambito della propria categoria per l'elezione dei loro rappresentanti nell'Assemblea Nazionale e nei rispettivi Organi territoriali.
2. Per Atleti in attività si intendono coloro che hanno disputato almeno una gara ufficiale nazionale o regionale nella stagione sportiva precedente, salvo quanto previsto all'art. 12 per le atlete in maternità.
3. Per Tecnici in attività si intendono coloro che sono stati iscritti nella Lista Tecnica nella stagione sportiva precedente.
4. Gli Atleti e i Tecnici possono partecipare alla fase elettiva, che si svolgerà nella regione in cui ha sede l'Affiliato per il cui tramite sono tesserati.
5. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, i Tecnici tesserati direttamente possono partecipare alla fase elettiva che si svolgerà nella regione del luogo di loro residenza.

6. Gli atleti dei Gruppi Sportivi di cui all'art. 4 comma 4 hanno diritto di voto nelle regioni dell'Affiliato presso il quale hanno scelto di allenarsi.
7. Sono eleggibili quali rappresentanti degli Atleti, nelle Assemblee Nazionali, gli Atleti tesserati maggiorenni e in attività come indicato al comma 2.
8. Sono eleggibili, quali rappresentanti dei Tecnici, nelle Assemblee Nazionali, i Tecnici iscritti alla Lista Tecnica Federale maggiorenni in possesso del diploma da almeno un anno.
9. Al fine di assicurare un'equa presenza di entrambi i sessi nelle rappresentanze di Atleti e Tecnici, ove ci siano candidature sufficienti, ciascun sesso dovrà essere rappresentato da almeno il venti per cento dei rappresentanti. Tale clausola non è applicabile ove sia previsto un solo rappresentante.
10. Il Regolamento Organico definisce le modalità di dettaglio per lo svolgimento delle elezioni di cui ai precedenti commi.
11. I rappresentanti degli Atleti sono eletti su base regionale, ripartendo il numero totale dei rappresentanti da eleggere tra le regioni in proporzione al numero di tesserati atleti risultante in ciascuna regione alla data del trenta giugno antecedente l'elezione stessa. Deve essere eletto almeno un rappresentante per ogni regione ove ci siano almeno trenta atleti tesserati.
12. Le modalità di calcolo per le elezioni di cui sopra sono le seguenti: individuato il numero di atleti tesserati in ciascuna regione al 30 giugno precedente l'assemblea elettiva, si calcola il quoziente tra il totale nazionale e il numero di rappresentanti da eleggere. Si divide quindi il numero di atleti di ciascuna regione per il suddetto quoziente, arrotondandolo per difetto all'unità se superiore a uno e arrotondandolo a uno se inferiore. La somma di questi evidenzia i rappresentanti residui, che vengono attribuiti in ordine progressivo alle regioni con il resto più elevato nell'arrotondamento suddetto. In caso di parità di resti ha la priorità la regione più numerosa.
13. In ciascuna regione il numero di preferenze che ogni elettore può esprimere è pari alla metà dei rappresentanti da eleggere, arrotondata all'unità superiore.
14. Il numero così stabilito resta fermo per tutto il quadriennio olimpico, anche in caso di Assemblee straordinarie, indipendentemente dal variare del numero degli Affiliati.
15. I rappresentanti dei Tecnici sono eletti in una lista unica nazionale.
16. Alla chiusura dei seggi, gli scrutatori comunicheranno nel più breve tempo possibile alla Segreteria Generale i risultati delle Assemblee regionali e/o provinciali, relativi alle elezioni dei componenti gli organi territoriali e dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nell'Assemblea Nazionale. La Segreteria Generale provvederà a rendere noti i risultati entro sette giorni. E' ammesso reclamo in unica istanza al Tribunale Federale entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Art. 64. Votazioni ed elezioni

1. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Federazione sono elencati, in ordine alfabetico, prima della votazione e comunicati ai partecipanti all'Assemblea.
2. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati ottenesse la maggioranza di cui al punto precedente, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Tra questi risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei presenti. In difetto di ciò o di perdurante parità, si procederà ad una ulteriore votazione con le modalità previste per la seconda votazione.
4. La maggioranza di cui al comma precedente è necessaria anche in caso di un solo candidato. In difetto, dovrà essere effettuata, per una sola volta, una nuova votazione di conferma.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile se non nei casi e alle condizioni di seguito indicate.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga

una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso diverso dovrà celebrarsi una nuova assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.

6. I nominativi dei candidati al Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori, divisi per categoria, sono elencati in ordine alfabetico prima della votazione e comunicati ai partecipanti all'Assemblea.

7. Risulteranno eletti i candidati che in ogni categoria avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età.

8. Ogni avente diritto di voto non può esprimere un numero di preferenze maggiore del numero dei membri dei rispettivi organi da eleggere.

TITOLO VI
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 65. Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.S. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) dedotti debiti e fondi di ammortamento ed accantonamento.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.

Art. 66. Mezzi Finanziari

Alle spese annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della F.I.S. si provvede con entrate derivanti da:

- a) contributi C.O.N.I. o di altri Enti pubblici e privati;
- b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
- c) incassi di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutte le altre entrate ad esse connesse;
- d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;
- e) mutui o finanziamenti a medio e lungo termine destinati alla copertura di spese di investimento.

Art. 67. Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La gestione della F.I.S. spetta al Segretario Generale, si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

4. Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.

5. L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.

6. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I.

7. Il Bilancio di Esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa; è integrato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Affiliati aventi diritto di voto nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 3. Esso deve essere pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio

corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

8. Nei casi previsti dall'art.18 comma 3, il Bilancio di Esercizio deve essere disponibile nella sede federale e nelle sedi regionali, nei 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea che esamina il Bilancio.

9. Nel caso d'avanzo d'amministrazione o di disavanzo, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità d'utilizzo dell'avanzo e le opportunità possibili per la copertura del disavanzo. E' escluso qualsiasi riparto di attività utili fra gli Associati; è vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli avanzi di gestione, di fondi, di riserve o capitali. Il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità di destinazione dell'utile di esercizio o di copertura delle eventuali perdite.

10. Qualora la FIS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

11. E' obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 68 - Sistema di Giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Art. 69. Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati e i tesserati della FIS possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali per i rapporti di natura meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o, nei casi di cui all'art. 40, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo diritto quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
6. Per quanto non contemplato valgono le norme degli art. 810-826 del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70. Norme d'attuazione

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto ed approvati dalla Giunta del C.O.N.I., ai sensi del suo Statuto.

Art. 71. Registrazione dello Statuto

1. Il presente Statuto ed ogni successiva modifica saranno iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, presso la Prefettura di Roma.

Art. 72. Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

2. La disposizione di cui all'art. 67, comma 11, entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.